

Studio Legale FIOCCA
Avv. Roberto Fiocca
Avv. Mara Fiocca
Via Flaminia 56 – 00196 Roma

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DEL LAZIO – ROMA**

Sezione I quater - Ricorso RG n. 11789/2017

INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO

MEDIANTE NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

in esecuzione dell'**ordinanza n. 340/2018 reg. prov. cau.** emessa in data 23.1.2018 dalla I
Sezione quater del TAR Lazio, Roma, e pubblicata il 24.1.2018

nel giudizio RG n. 11789/2017 pendente presso il **Tribunale Amministrativo Regionale
del Lazio – Roma, Sezione I quater, prossima udienza cautelare 20.3.2018, ore 8.45,**

promosso da:

AZZEROCO2 S.R.L. (C.F. e P.IVA 04445650965), in persona dell'Amministratore Delegato
Ing. Mario Gamberale, suo legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa nel corso del
presente giudizio, anche disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Roberto Fiocca (C.F. FCCRRT
41A04A662G, fax n. 06.45504151, pec: robertofiocca@ordineavvocatiroma.org) e Mara Fiocca
(C.F. FCCMRA70B47C096B, fax n. 06.45504151, pec marafiocca@ordineavvocatiroma.org), i
quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria e le notificazioni al numero di
fax 06.45504151 ovvero all'indirizzo PEC: marafiocca@ordineavvocatiroma.org, ed
elettivamente domiciliata presso il loro studio legale sito in Roma, via Flaminia 56, giusta
procura posta in calce al ricorso - **RICORRENTE**

contro

REGIONE LAZIO in persona del Presidente della Giunta Regionale, legale
rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma (RM), Via Rosa Raimondi Garibaldi 7 – pec:
protocollo@regione.lazio.legalmail.it, rappresentata e difesa dall'avv. Fiammetta Fusco,
con domicilio eletto presso il suo studio in Roma Via M. Colonna 27 - **RESISTENTE**

per l'annullamento,

previa sospensione, degli effetti

della **Determinazione del 4 agosto 2017 n. G11150 della Direzione Sviluppo Economico ed Attività Produttive della Regione Lazio**, pubblicata in data 29.8.2017 sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 69, supplemento n. 1, con la quale il Direttore Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive, anche in qualità di Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020, ha approvato gli elenchi dei Progetti "Idonei finanziabili", "Non idonei" e "Non Ammissibili" tra **cui l'Allegato 6 Avviso Pubblico "Mobilità sostenibile ed Intelligente": Progetti Integrati "Non Ammissibili"**, nel quale è stato incluso tra i progetti non ammissibili quello presentato da AzzeroCO2 Srl, prot. n. A0111-2016-13214, con la seguente motivazione: *"Insussistenza del seguente requisito così come deliberato dalla Commissione di Valutazione nell'esercizio della propria discrezionalità tecnica: - Congruità delle spese (ai sensi del Cap. 6, par. 6.1, punto 2, lettera f) e punto 3, lettera ii del "Disciplinare di Partecipazione Avvisi"): a seguito dell'analisi delle voci di spesa, con riferimento alle singole componenti del Progetto Imprenditoriale presentato, le spese ammissibili risultano inferiori alla soglia minima prevista dall'Art. 3, comma 3 dell'Avviso Pubblico" (doc. 1);* nonché di ogni altro atto presupposto, successivo, connesso e conseguente quand'anche sconosciuto, compreso l'All. 7b "Avviso Pubblico "Mobilità sostenibile ed Intelligente": Quadro finanziario dei contributi concessi per Azione ai progetti Integrati" ed il verbale della Commissione di Valutazione del 5.4.2017.

SUNTO DEL RICORSO

La **AzzeroCO2 S.r.l.** come in epigrafe rappresentata e difesa ha proposto gravame avverso la sopraindicata **Determinazione del 4 agosto 2017 n. G11150 della Direzione Sviluppo Economico ed Attività Produttive della Regione Lazio**, pubblicata in data 29.8.2017 sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 69, supplemento n. 1, eccependone la illegittimità per i seguenti motivi che di seguito si riassumono in fatto ed in diritto.

FATTO

- 1) Con Determinazione Dirigenziale del 29.7.2016 n. G08725/2016, la Regione Lazio ha approvato l'Avviso Pubblico "Mobilità sostenibile e intelligente", pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 61, supplemento n. 2 del 2.8.2016 (**doc. 2**).
- 2) La AzzeroCO2 S.r.l., quale capofila della costituenda ATI con l'Università degli Studi della Tuscia- Dipartimento CINTEST, e con ATENA Scarl- Distretto Alta Tecnologia Energia Ambiente (**doc. 3**), ha presentato il progetto "Mobilità sostenibile con bici e bighe ad idrogeno" (**doc. 4**), acronimo 'Mobi', che prevede la realizzazione di un sistema di trasporto a zero emissioni basato sull'utilizzo di mezzi ad idrogeno.
- 3) In tale progetto viene previsto un impegno di spesa di complessivi **€ 972.146,24** suddiviso nelle seguenti causali: spese per consulenza € 140.600 (pag. 33, 34 e 35 del progetto), osti indiretti € 185.428,39 (pagg. 38 e 39 del progetto), costi per la produzione € 245.400 (pag 31 e 32 del progetto), spese per il personale dipendente € 384.517,85 (pag. 23 del progetto).
- 4) La Regione Lazio con Decreto Dirigenziale n. G01965 del 20.2.2017 ha costituito la commissione di valutazione la quale, nel verbale di riunione del 5 aprile 2017 (**doc. 5**), ha valutato positivamente il progetto integrato "Moby", presentato da AzzeroCO2 (con domanda di contributo prot. n. A0111-2016-13214) con riferimento al punto e) di cui al Capitolo 6 del Disciplinare, ma ha decurtato le voci di spesa sebbene "*coerenti con la proposta presentata*". Le decurtazioni "**hanno fortemente influenzato l'importo di spesa ammissibile del progetto rendendolo inferiore al limite minimo previsto**". Esse hanno riguardato a) le spese di consulenza ("*molti consulenti si riconducono a personale già in forza alla AzzeroCO2 Srl e non possono dunque essere ritenuti 'terzi e indipendenti' come richiesto dal Disciplinare (par. 4.1, punto n. 6)*); b) i costi indiretti che non sono stati proprio presi in considerazione; c) i costi di produzione (materiali) ("*alcune spese non sono supportate da preventivo o altra documentazione utile alla valutazione rendendole di fatto non esaminabili*"); d)- le spese del personale, che sono state ridotte per ricondurle al limite del 50% degli altri costi, come previsto dall'Avviso Pubblico.

*L'importo finale di spesa ammissibile, pari ad € 362.739,99 è risultato in tal modo inferiore al limite minimo di € 500.000 tenendo presente che l'azienda oltre a spese in R&S presenta spese a valere sugli artt. 18 e 19 del RGE 651/2014” . La Commissione ha pertanto così concluso: **“Il progetto presentato, per le motivazioni suesposte, risulta coerente alle finalità previste dall’Avviso Pubblico, ma con spese ammissibili inferiore al limite minimo previsto e quindi, la domanda NON è ammissibile”** (pagg. 8 e 9 del verbale di valutazione);*

In conclusione, il progetto presentato di complessivi **€ 972.146,24** per effetto delle decurtazioni effettuate dalla Commissione di Valutazione, è stato ridotto ad **€ 362.739,99 (€ 972.146,24 – 609.406,25)** e quindi è stato dichiarato inammissibile in quanto inferiore al limite minimo di spesa ammissibile indicato in **€ 500.000**.

DIRITTO

A) Sulla inammissibilità dei costi di consulenza

1) ECCESSO DI POTERE PER ERRORE NELLA QUALIFICAZIONE DEI CONSULENTI E VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI DIRITTO CIVILE IN MATERIA DI ATTIVITA' PROFESSIONALI.

La Commissione di valutazione ha dichiarato inammissibili i costi indicati da AzzeroCO2 per la consulenza nell'erroneo convincimento che i consulenti indicati fossero dipendenti della società e come tali quindi non fossero 'terzi e indipendenti' come espressamente richiesto nel disciplinare nel comma 6, par. 4.1, CAP. 4 (doc. 6).

La Commissione è arrivata a tale errato convincimento sulla base dei curricula presentati dai consulenti e dell'organigramma della società. Sennonché sia i curricula che l'organigramma non sono indicativi della subordinazione del rapporto di lavoro, in quanto i curricula sono stati compilati sulla base del modello europeo ed elencano le passate esperienze professionali dei consulenti senza peraltro aver specificato la natura subordinata del rapporto. L'organigramma indica i collaboratori della società a vario titolo senza, pure questo, affermare la subordinazione.

AzzeroCO2, quindi, nel suo ricorso ha eccepito l'errore e l'eccesso di potere della Commissione per aver preso in considerazione elementi irrilevanti ed in quanto la natura del rapporto di lavoro tra AzzeroCO2 ed i consulenti proposti nel progetto, sarebbe dovuta essere, invece, dedotta a) dalla stessa natura dell'incarico, limitato alla consulenza ed alla collaborazione libero professionale, collaborazione non esclusiva e senza obbligo di corresponsione mensile dei corrispettivi, caratterizzata proprio dalla terzietà e dalla indipendenza tipiche dell'autonomia dell'attività professionale della consulenza e della collaborazione (professioni intellettuali disciplinate dagli art. 2229 e segg. del Codice Civile, in un capo (il secondo) incluso nel Titolo III che tratta "Del lavoro autonomo"); b) dai corrispettivi soggetti ad Iva e a cassa professionale, come risultante dai contratti allegati, (doc. 7, 8, 9 e 10) dalle fatture (doc. 11, 12, 13 e 14) e dalle certificazioni delle ritenute di acconto versate (doc. 15); c) dai contratti prodotti che attestano l'assenza di ogni vincolo di subordinazione, le prestazioni corrispettive, il titolo oneroso, la posizione di controparte assunta dal consulente rispetto al soggetto che conferisce l'incarico, la responsabilità di natura privatistica e, quindi, la veste di "terzi" e di "indipendenti", in quanto soggetti del tutto diversi e non interessati, né direttamente né indirettamente, alla società, come confermato dai contratti professionali sottoscritti tra AzzeroCO2 ed i dott. Facci, Drigo, Vannicelli e Vezzil (all. 7,8,9,10).

Pertanto, la Società ricorrente nel ricorso ha eccepito che la decurtazione di €. 105.000,00 relativa a detti costi di consulenza esposti da AzzeroCO2 deve ritenersi illegittima in quanto decisa dalla Commissione nell'erroneo convincimento che i consulenti non fossero "terzi e indipendenti". Se il diritto ed il fatto fossero stati correttamente conosciuti e considerati, la volontà della Regione si sarebbe determinata diversamente e non si sarebbe avuta la ingiusta decurtazione che ha portato l'importo del progetto al di sotto della soglia minima.

- 2) **VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE del Capitolo 2, paragrafo 2.2, comma 48 del DISCIPLINARE .**

Il Disciplinare al comma 48, del paragrafo 2.2 del capitolo 2- (**doc. 6**, pag. 12) ribadisce che i ‘soggetti terzi ed indipendenti’ “non hanno interessi rispetto al richiedente ed al beneficiario”. La precisazione contenuta nel Disciplinare può apparire ovvia perché la terzietà e la indipendenza sono considerati tali proprio con riguardo agli interessi in gioco. La precisazione contenuta nel comma 6, tuttavia, consente di chiarire che la sussistenza o meno degli interessi va posta “rispetto al richiedente” e rispetto alla posizione che il richiedente ha nella relazione con la Regione. Il comma 48 infatti prosegue con esempi che escludono la indipendenza e qualità di terzo in caso di parentela entro il 3° grado, o di legale rappresentante, di amministratore o di socio del richiedente e cioè con esempi che escludono la indipendenza in quelle relazioni giuridiche che possano far presumere un interesse personale collegato alla posizione del richiedente. In nessun caso il Disciplinare collega l’inammissibilità a interessi personali di soggetti che vantino diritti autonomi su base contrattuale libero-professionale, caratterizzati per legge dalla piena autonomia e indipendenza.

Il provvedimento impugnato, pertanto, è illegittimo anche con riguardo a detto comma 48, non configurandosi tra AzzeroCo2 ed i suoi consulenti quel rapporto di colleganza personale o societaria che escluda la terzietà e la indipendenza.

B) Sulla omissione del riconoscimento dei costi indiretti

1) ECCESSO DI POTERE PER ERRORE E VIOLAZIONE DEL DISCIPLINARE

La Commissione nella valutazione del progetto, non ha tenuto in considerazione i costi indiretti indicati dalle tre partecipanti alla costituenda ATI a pagina 38 e 39 del progetto. Più precisamente, a fronte dei costi indiretti di € 185.428 (AzzeroCO2 ha indicato costi per € 56.918,49, Atena per € 75.009,90 e l’Università per € 53.500) la Commissione ha valutato solo € 1.500 per spese di fideiussione, come risulta dalla specifica tabella (‘Costi indiretti ed altri oneri’) a pagina 21 del verbale di valutazione. La Commissione, pertanto, ha completamente omesso di considerare la differenza di €. 183.928,39.

L'errore è confermato nella tabella di riepilogo finale (pag. 23 del verbale di valutazione) che riporta nella colonna 'costo imputabile al progetto' (colonna che indica il totale dei costi richiesti dalle partecipanti) un importo inferiore (€788.217,85) a quello effettivamente richiesto (€ 972.146). Altra conferma dell'errore omissivo è data dal verbale di riunione che, a pag. 9 nella valutazione delle spese, inserisce solo le spese di consulenza, i costi di produzione e le spese del personale e non cita affatto i costi indiretti.

Non avendo né ammesso né escluso la rilevante differenza dei costi indiretti (€ 183.928,39) e non avendola menzionata in alcun modo, è evidente che la Commissione sia incorsa in una **colpevole e grave omissione che, ove non vi fosse stata, avrebbe portato l'importo del progetto ad € 545.739,99 e quindi da sola avrebbe fatto superare il limite minimo di spesa previsto (€ 500.000) e avrebbe consentito l'ammissione del progetto.**

Pertanto, anche in relazione a tali costi indiretti, il provvedimento impugnato è illegittimo in quanto la omissione è stata un errore ed ha comportato una falsa rappresentazione della realtà che ha influito sulla determinazione della volontà della Commissione stessa, la quale si è prospettata inesattamente costi inferiori a quelli reali, pervenendo al convincimento che il Progetto fosse al di sotto della soglia legale. Il provvedimento pertanto è viziato da eccesso di potere oltre che da violazione dei principi della valutazione regolanti il POR, l'avviso pubblico ed il Disciplinare

C) Sulla inammissibilità dei costi per la produzione

L'importo di € 106.080,00 di costi di produzione non ammessi, sul totale richiesto di €. 245.400,00, comprendono **€. 26.080,00 pari al 20% dei costi indicati da Atena** (€. 130.400,00) **ed €. 80.000,00 pari al totale di quanto indicato dall'Università.**

- 1) **Il provvedimento di riduzione di €. 26.080,00 operata sui costi esposti da Atena** viene impugnato con il presente ricorso per i seguenti vizi: ECCESSO DI POTERE. VIOLAZIONE DI LEGGE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE (art. 3 L. 241/90). VIOLAZIONE DEL DISCIPLINARE art. 4.3 - 24 lett. d pag. 29. ILLEGITTIMITA' SOSTANZIALE.

Tale riduzione presenta un profilo di illegittimità innanzitutto con riferimento all'art. 3 della Legge 241/90, in quanto il comma 1, n. 2, di tale articolo ai fini della motivazione richiede “la indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione in relazione alle risultanze dell'istruttoria”. Nel caso in esame, infatti, le ragioni giuridiche mancano completamente mentre la indicazione dei presupposti di fatto non sono esplicitate completamente.

A quest'ultimo riguardo si osserva che la motivazione (*“dall'analisi dell'insieme della documentazione non è immediato risalire ai costi imputabili al materiale descritto per apparente disformità tra preventivo e proposta di spesa”*) non consente di capire il motivo per cui l'analisi della documentazione non permetterebbe di risalire ai costi del materiale descritto; non consente di capire la ragione per la quale il collegamento concettuale tra documentazione e materiale debba essere “immediato”; non indica la norma che richiederebbe tale immediatezza e non fa capire in cosa consisterebbe tale immediatezza; non spiega affatto in cosa consisterebbe *“l'apparente disformità tra preventivo e proposta di spesa”*, spiegazione che sarebbe stata indispensabile sia per capire in cosa consisterebbe la non uniformità, sia per capire il significato della parola “apparente” che è il contrario con “l'essere” e con un giudizio di certezza. Tale insufficiente motivazione, pertanto configura la violazione dell'art. 3 comma 1 della Legge n. 241/90.

Ove non si risolvesse nel vizio di difetto di motivazione, la insufficiente motivazione vizierebbe il provvedimento di eccesso di potere non solo in ossequio a parte della dottrina che fa rientrare l'insufficiente motivazione nell'eccesso di potere, ma anche **per errore di fatto e per travisamento del fatto in quanto dall'esame della documentazione risulta piena rispondenza tra i preventivi e la proposta di Atena.**

Infatti la motivazione della Commissione (*“dall'analisi dell'insieme della documentazione non è immediato risalire ai costi imputabili al materiale descritto per apparente disuniformità tra preventivo e proposta di spesa”*) non tiene conto del fatto che nel caso sono stati forniti i

preventivi e che gli stessi riportano i costi unitari dei componenti, con la conseguenza che il costo complessivo è il risultato della moltiplicazione del costo unitario per il numero dei componenti, come si evince dagli stessi preventivi (**doc. 16, 17 e 18**) che di seguito si riportano:

- costo per 3 tricicli trasportatori a pedalata assistita: $3 \times € 2.300 = € 6.900$, importo conforme a quanto richiesto;
- costo per 6 biciclette a pedalata assistita: $3 \times € 1.600 + 3 \times € 1.700 = € 9.900$, importo conforme a quanto richiesto;
- 12 celle a combustibile PEM: $12 \times € 4.890 = € 58.680$, importo preventivato superiore a quanto richiesto (€ 54.000) ritenendosi di poter ottenere uno sconto dell'8% in ragione del numero di pezzi da ordinare;
- 24 cartucce ad idruri: $15 \times € 1.449 + 9 \times 2.150 + 24 \times 495 = € 52.965$, importo preventivato superiore a quanto richiesto (€ 48.000) ritenendosi di poter ottenere lo sconto di circa il 10%;
- 1 convertitore DC/DC: prezzo unitario per cella € 416 da moltiplicare per 12 celle previste nel progetto = € 4.992, importo preventivato superiore a quanto richiesto (€ 2.600),) ritenendosi di poter ottenere lo sconto sulla base del numero di convertitori da ordinare.

I rilievi mossi dalla Commissione pertanto non sono fondati e la decurtazione del 20% risulta ingiusta oltre che immotivata. Di fronte ad eventuali dubbi sulle voci di spesa preventivate, la Commissione avrebbe dovuto chiedere chiarimenti ed integrazioni ai sensi della Legge 241/90, anziché emettere il provvedimento impugnato.

Peraltro la Commissione non ha tenuto conto (ricadendo in un ulteriore errore) che le somme richieste sono state spesso inferiori rispetto ai preventivi e che solo il contrario avrebbe potuto giustificare una decurtazione.

Il provvedimento di decurtazione, pertanto, è stato preso in assenza assoluta delle condizioni di fatto determinate e volute dal Disciplinare per la sua emanazione.

Non può peraltro sfuggire che, di fronte ad una motivazione che indica condizioni di fatto imprecise e alla natura discrezionale della valutazione di tali condizioni, il provvedimento è affetto pure da un vizio di legalità sostanziale che rientra nell'eccesso di potere quale vizio di legittimità sostanziale per difetto di quel minimo di interesse pubblico che giustifichi il provvedimento secondo un giudizio di pratica convenienza. Il rigore ravvisabile nel provvedimento di riduzione della spesa è censurabile non tanto in considerazione dell'interesse pubblico a promuovere e a non ostacolare in concreto l'utilizzo di fondi europei e la ripresa dell'economia, quanto piuttosto in relazione alla necessità di evitare “ una trasgressione di quelli che sono i limiti estremi sostanziali della potestà discrezionale”, trasgressione che nel caso in esame è deducibile dalla stessa motivazione da cui le parole “*immediato*” e “*apparente*” lasciano trasparire un'incertezza che non si conviene ad un provvedimento che incide su diritti ed interessi e che esigerebbe la specifica indicazione di norme di riferimento che lo sostengano.

L'arbitrarietà della valutazione della “disformità” (inesistente) viene in rilievo anche considerando che essa è stata dedotta, senza ulteriore precisazione, ponendo in relazione la proposta di spesa con preventivi di spesa non necessariamente richiesti dal Disciplinare. Quest'ultimo, infatti, pag. 29 art. 4.3 – 24 lett. d, testualmente richiede “*i preventivi di spesa, ove i prezzi o le tariffe unitarie non possono essere facilmente desunti da listini o prezziari pubblicati su internet*”, articoli che, in quanto violati, fanno configurare altra illegittimità del provvedimento di decurtazione per violazione di legge.

2) **Il provvedimento di decurtazione di € 80.000,00 pari al totale dei costi esposti dall'Università**, invece, è illegittimo per **ECESSO DI POTERE E VIOLAZIONE DEGLI ART. art. 4.3 – 24 lett. d, DEL DISCIPLINARE (pag. 29) .**

L'ECESSO DI POTERE viene in rilievo nelle figure specifiche **DELL'ERRORE E DEL TRAVISAMENTO DEL FATTO**, almeno per la metà dei costi ritenuti inammissibili. Infatti a fronte dei costi di € 80.000,00 esposti dall'Università, **quest'ultima ha provveduto ad inviare il preventivo dell'elettrolizzatore di € 40.000,00 (doc. 19) per ben due volte (pag. 32 del progetto nel file allegato 'preventivo**

elettrolizzatore', riferimento ABB 1; e pag. 42 del progetto nel file allegato 'preventivi di spesa tutti i partners'). Per questo del tutto erroneamente la Commissione non ha preso in considerazione il preventivo inviato ed ha dichiarato l'inammissibilità dell'intero importo di €. 80.000,00, anziché, eventualmente, dichiararne la inammissibilità soltanto per la metà dei costi non coperta dal preventivo. Si è trattato di colpevole omissione che ha portato la Commissione ad emettere il provvedimento su falsa rappresentazione della realtà, senza la quale non sarebbe stato emesso il provvedimento impugnato. E' evidente che la Commissione, ove avesse ben esaminato la pratica dell'Università, avrebbe rilevato l'invio del preventivo e non avrebbe operato la decurtazione quantomeno dell'importo di €. 40.000,00-.

Il provvedimento di decurtazione è illegittimo anche in relazione agli altri 40.000,00 euro non coperti da preventivo e ciò per ECCESSO DI POTERE E VIOLAZIONE dell'art. 4.3 – 24 lett d DEL DISCIPLINARE.

Nel caso in esame, infatti, la richiesta di preventivi non era legittima in quanto le spese esposte dall'Università erano state ritenute dalla stessa Commissione COERENTI, IDONEE E FUNZIONALI AL PROGETTO ed in quanto la stessa Commissione aveva ammesso che i costi medi erano disponibili.

La ammissione da parte della Commissione che i costi medi indicati dall'Università fossero disponibili e idonei e quindi **congrui**, evidenzia la inutilità, superfluità e non necessità della richiesta dei preventivi, per cui il provvedimento di riduzione, in quanto basato sulla mancata produzione degli stessi, risulta viziato da eccesso di potere per violazione, da parte dell'Amministrazione, dei limiti posti alla sua potestà discrezionale. La tesi della necessità dei preventivi appare infondata e vessatoria anche considerando che *Cintest* aveva chiarito che l'Università, in quanto *ente pubblico*, avrebbe effettuato gli acquisti tramite il Codice degli Appalti D lgs n. 50/2016, e quindi con una gara pubblica, per cui il preventivo sarebbe stato pure inutilizzabile.

In ogni caso la motivazione (mancata produzione dei preventivi) rende il provvedimento illegittimo anche per violazione **dell'art. 4.3 – 24 lett d) DEL**

DISCIPLINARE che, come detto, richiede i preventivi solo quando i prezzi non siano disponibili e cioè non si possano desumere da listini o da Internet (“... *Preventivi di spesa ove i prezzi e le tariffe unitarie non possono essere facilmente desunti da listini o prezziari pubblicati su internet*”).

E, si ripete, nel caso il preventivo non era necessario non solo perché i prezzi erano noti ma anche perché la stessa Commissione li aveva riconosciuti congrui.

Il provvedimento impugnato, pertanto, in quanto richiede requisiti non previsti dalla norma tecnica (preventivi pur in presenza di prezzi noti) ed in quanto omette la valutazione dei costi indiretti e dei documenti (preventivo di € 40.000 non considerato) è contrario a norme tecniche, procedurali e di corretto esercizio del potere di valutazione e di discrezionalità.

D) Sulla riduzione dei costi del personale dipendente

1) ECCESSO DI POTERE PER ERRORE E TRAVISAMENTO DEL FATTO.

La decurtazione della somma di € 214.398,82 dai costi del personale dipendente, come è pacifico, è avvenuta in conseguenza della riduzione degli altri costi del Progetto, come si è dettagliatamente riportato. Nella motivazione del provvedimento impugnato si legge che tali costi non possono superare il 50% della spesa totale, come indicato a pag. 6 dell'avviso pubblico, punto 4 lett. d) (*le spese di personale dipendente sono ammissibili entro il limite massimo del 50% del totale delle attività RSI*) (all. 2)-

Da ciò consegue che se la riduzione degli altri costi del Progetto risulti illegittima a seguito della presente impugnazione, anche la riduzione effettuata sui costi del personale viene travolta dalla illegittimità, in quanto conseguenza di errore e di travisamento ed erronea valutazione del fatto ad opera della Commissione valutatrice e quindi della Regione Lazio. Anche in questo caso è configurabile il vizio di eccesso di potere in relazione alla decurtazione dell'intero importo di €. 214.398,82 e, in ogni caso, in relazione al 50% dei costi che saranno ritenuti ammissibili.

Conclusivamente, a quest'ultimo riguardo si ribadisce che il Progetto non è stato ritenuto ammissibile perché i costi sono stati a loro volta ritenuti ammissibili solo

nell'importo di €. 362.739,99, che è inferiore al limite minimo fissato in € 500.000. Pertanto, ferma la tesi della illegittimità dell'intera detrazione di €. 609.407,21 operata dalla Regione Lazio, si evidenzia che il Progetto diviene ammissibile anche con un accoglimento parziale (del presente ricorso) che faccia superare detta soglia minima di €. 500.000,00 di costi.

Nella impugnativa la ricorrente ha chiesto la **SOSPENSIVA** sussistendo il *fumus boni juris* per gli evidenti e **gravi errori** commessi dalla Commissione di valutazione (contratti e fatture che attestano la qualità di consulenti e non di dipendenti, omissione pressoché totale della valutazione dei costi indiretti, errata valutazione dei preventivi di spesa, omissione della valutazione del preventivo Cintest di € 40.000) ed il *periculum in mora*, per il pregiudizio grave e irreparabile che discende direttamente dagli effetti della mancata ammissione ossia dall'impossibilità di poter sviluppare il progetto sul quale hanno investito tempo e lavoro tre società raggruppate in ATI, progetto sperimentale di forte attualità nel presente che perde di importanza e di utilità con il passare del tempo necessario a pervenire ad una sentenza definitiva.

In particolare, la ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti **Conclusioni**:

- in sede cautelare, sospendere gli effetti del provvedimento impugnato, adottando ogni misura cautelare utile a tutelare in via interinale la posizione giuridica di cui sono titolari le ricorrenti;
- nel merito, accogliere le censure contenute nei suesposti motivi di ricorso e, per l'effetto, annullare il provvedimento impugnato e ogni altro atto presupposto, successivo, connesso e conseguente quand'anche sconosciuto;
- dichiarare il diritto della ricorrente all'ammissione al progetto per gli interi costi esposti e richiesti e, in subordine, per i costi che saranno ritenuti ammissibili;
- condannare la Regione Lazio al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio.

Allegati i documenti indicati e numerati nel testo.

F.to Avv. Mara Fiocca

F.to avv. Roberto Fiocca

Il ricorso è stato notificato in data 30.10.2017 alla Regione Lazio ed è stato iscritto a ruolo dinanzi al Tar del Lazio, Roma, con il numero di ruolo generale 11789/2017.

La Regione Lazio si è costituita tramite l'avv. Fiammetta Fusco, contestando quanto sostenuto nel ricorso e chiedendone il rigetto.

ESTREMI DELL'ORDINANZA

A seguito di **udienza fissata per la sospensiva il Tribunale adito, I Sezione Quater, Presidente dott. Salvatore Mazzacapo, Consigliere estensore dott.ssa Laura Marzano e Consigliere dott.ssa Donatella Scala, ha emesso l'ordinanza n. 340/2018 preg. prov. cau. , pubblicata il 24.1.2018** con la quale ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, dovendo la Regione Lazio riesaminare l'intera posizione della ricorrente nel termine di 30 giorni dalla notificazione dell'ordinanza medesima; ha disposto l'integrazione del contraddittorio a cura del ricorrente nei confronti dei concorrenti indicati nell'atto impugnato, i cui progetti sono risultati ammissibili a contributo, a mezzo di notifica per pubblici proclami attraverso la pubblicazione sul sito web della Regione Lazio di un sunto del gravame, degli estremi dell'ordinanza, nonché dell'indicazione degli effettivi controinteressati; ha fissato per l'ulteriore trattazione dell'istanza cautelare la camera di consiglio del 20 marzo 2018 riservando all'esito la regolamentazione delle spese della fase cautelare.

INDICAZIONE DEI CONTROINTERESSATI

Dal provvedimento impugnato: **Determinazione del 4 agosto 2017 n. G11150 della Direzione Sviluppo Economico ed Attività Produttive della Regione Lazio**, pubblicata in data 29.8.2017 sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 69, supplemento n. 1, risultano controinteressati i seguenti titolari dei progetti integrati che sono stati ritenuti 'Idonei finanziabili' elencati nell' Allegato 4 dell' Avviso Pubblico "Mobilità sostenibile ed intelligente": **Progetti integrati "Idonei Finanziabili"**

- 1) TECNAVAN INTERIORS S.R.L.
- 2) AVIOGEI AIRPORT EQUIPMENT Società a responsabilità limitata
- 3) MANCINELLI DUE S.R.L.

- 4) FRATELLI MAZZOCCHIA S.P.A.
- 5) VIRIDEX – S.R.L.
- 6) DUEL SOCIETA' PER AZIONI
- 7) ELECTRIC DRIVE ITALIA S.R.L.
- 8) OPV SOLUTIONS S.R.L.
- 9) TRENITALIA S.P.A.
- 10) NERGAL CONSULTING S.R.L.
- 11) INTENT SRL
- 12) CONSORZIO GE.SE.AV SOCIETA' COOPERATIVA
- 13) SOFTECO SISMAT S.R.L.
- 14) DS TECH S.R.L.

Per ogni evenienza si elencano anche i titolari dei progetti semplici ritenuti idonei finanziabili di cui all' Allegato 1 dell'Avviso Pubblico "Mobilità sostenibile ed intelligente": Progetti semplici "Idonei Finanziabili"

- 1) INTERGROUP HOLDING S.R.L.
- 2) C.E.P.A. EURO COMPANY PROGRAMS AFRICA S.R.L.
- 3) PORT UTILITIES S.P.A.
- 4) SPEDITY S.R.L.
- 5) ADEO S.R.L.

Tutto ciò premesso

La soc. AzzeroCO2, come in atti rappresentata
invita i controinteressati ad intervenire nel presente procedimento, ove lo ritengano opportuno, e a comparire all'udienza cautelare del 20 marzo 2018, ore 8,45, presso TAR Lazio di Roma, Sezione Prima Quater.

Nel contempo, in ossequio all'ordinanza cautelare sopra richiamata, chiede alla Regione Lazio di pubblicare sul sito competente il presente Sunto del ricorso, l'Ordinanza pubblicata il 24.1.2018 n. 340/2018 reg. prov. cau. nel giudizio RG n. 11789/2017, nonché l'elenco dei controinteressati i cui progetti risultano ammissibili a contributo in quanto sono stati ritenuti dalla Regione Lazio 'idonei finanziabili'.

Roma, il 14 febbraio 2017

Avv. Mara Fiocca